



CIRCOLARE TECNICA 8/99

Milano, 17 dicembre 1999

OGGETTO: Attività finanziarie svolte per il tramite di collaboratori esterni.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING
CREDEMACTOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORCOOP
FACTORIT
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIDIS
FIN-ECO FACTORING
FIVEFACTOR
GALLO & C.
GE CAPITAL FINANCE
GENERALFINANCE
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA
MEDIOFACTORING
MERCHANT LEASING & FACTORING
PADANA FACTORING
POOL FACTOR
RIESFACTORING
SAN PAOLO IMI
SERFACTORING
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. REMUZZI
DOTT. DE STASIO
DOTT. ROSETTI
DIREZIONE GENERALE
AVV. BONDIOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
SIG. MENEGOTTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. LACCHINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. BADOGLIO
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SSA BOGINI
DOTT. BONETTO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
RAG. RIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
DOTT. SACCHI
DIREZIONE GENERALE
RAG. FACCHETTI
DIREZIONE GENERALE
DOTT. FOLZINI
SIG. RONCORONI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

Si ricorda che in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attività dei collaboratori esterni, la circolare del Ministero del Tesoro 16 aprile 1999, n. 1 (di seguito allegata) è di immediata applicazione e deve essere recepita entro il mese di aprile 2000.

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano
Telefono: 02.76020127 - Telefax: 02.76020159
E-MAIL: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano
Codice Fiscale 97067880159
Partita I.V.A. 10316950152

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n. 1.

Attività finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolte per il tramite di collaboratori esterni.

La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli all'esercizio dell'attività degli agenti in servizi finanziari (altrimenti denominati «collaboratori esterni»), né impone particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la responsabilità dell'intermediario.

Ciò premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una disciplina di settore che regolamenti l'attività di detti collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare indesiderati sconfinamenti di attività e confusione di ruoli, si reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire le modalità con le quali l'attività finanziaria può essere prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e rappresentanza ed ai criteri informativi delle disposizioni di cui al titolo V del testo unico in materia di esercizio di attività finanziaria (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli intermediari finanziari debbano:

a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello stesso;

b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali;

c) svolgere una mera attività di trasferimento all'intermediario finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore esterno, con cadenza almeno giornaliera, è tenuto a trasmettere

all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli incassi rispetto ai pagamenti effettuati;

d) ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un contratto scritto. Ciò non esclude che esse facciano parte di organismi operanti anche in forma societaria.

Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la prestazione di lavoro può non avvenire «alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» (cfr. art. 2094 del codice civile), si ritiene, altresì, necessario che i collaboratori esterni soddisfino gli stessi requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attività di natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi informativi e le regole di comportamento nei confronti della clientela previste per l'esercizio dell'attività finanziaria, devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico.

Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto a:

a) verificare, sotto la propria responsabilità, che l'attività svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che precedono;

b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni che abbiano perso i requisiti di onorabilità;

c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilità dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di identificazione e registrazione, le incombenze a carico dei collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministro: CIAMPI

99A3297